

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

“Plafond Confidi”

24 ottobre 2024

TRA

Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani, con sede legale *pro tempore* in Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma, codice fiscale n. 97440840581 (di seguito “**Assoconfidi**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad Assoconfidi, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (A) In data 25 settembre 2020, CDP e Assoconfidi hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata e integrata con aggiornamento tecnico del 28 ottobre 2020 e a mezzo dell’*addendum* sottoscritto in data 7 ottobre 2022 (la “**Convenzione Originaria**”), ai sensi della quale le Parti hanno definito le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione dei Confidi (come definiti nella Convenzione Originaria), per consentire a questi ultimi di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP fino ad un importo massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (il “**Plafond**”), il tutto secondo i termini e le condizioni previsti dalla Convenzione Originaria.
- (B) In data 4 agosto 2023, in considerazione del quadro normativo in via di definizione conseguente al superamento delle misure emergenziali adottate per fronteggiare la crisi pandemica da Covid-19 e il conflitto russo-ucraino, le Parti, ai fini di consentire l’accesso alla provvista di cui al Plafond ad un maggior numero di beneficiari finali attraverso la possibilità di acquisire una copertura del Fondo di Garanzia anche per mezzo di Controgaranzie del Fondo di Garanzia rilasciate dai Confidi Garanti sui singoli Finanziamenti PMI erogati dai Confidi Finanziatori ai Beneficiari (tutti i termini che precedono con lettera iniziale maiuscola come definiti nella Convenzione Originaria), hanno sottoscritto, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, un *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Originaria e dei relativi allegati (l’“**Addendum 2023**”).
- (C) In data 13 giugno 2024, le Parti, al fine di modificare e integrare talune clausole per adeguarle al mutato contesto normativo, hanno sottoscritto, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, un ulteriore *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Originaria e dei relativi allegati, come modificati dall’Addendum 2023 (l’“**Addendum giugno 2024**”).
- (D) Al fine di estendere il perimetro, definito nella Convenzione Originaria, come modificata dall’Addendum 2023, dei soggetti garanti autorizzati al rilascio di garanzie in favore dei Confidi Finanziatori e che attivino la Controgaranzia del Fondo di Garanzia nonché giovare alla diffusione del prodotto, anche tenuto conto della minore percentuale di copertura prevista per alcune tipologie di Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia e del lancio di iniziative agevolative che vincolano l’ottenimento di contributi pubblici alla presenza di una Controgaranzie del Fondo di Garanzia, le Parti intendono, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria, come modificata dall’Addendum 2023 e dall’Addendum giugno 2024, e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, sottoscrivere il presente *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Originaria e dei relativi allegati, come modificati dall’Addendum 2023 e dall’Addendum giugno 2024, al fine di consentire ai Confidi Finanziatori di utilizzare la provvista di cui al Plafond per erogare Finanziamenti PMI che possano beneficiare di Controgaranzie del Fondo di Garanzia rilasciate anche agli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 TUB in aggiunta ai Confidi Garanti (l’“**Addendum ottobre 2024**”).

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse e definizioni

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum ottobre 2024.

I termini indicati con lettera iniziale maiuscola nel presente Addendum ottobre 2024 avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione (come di seguito definita), salvo ove diversamente specificato.

2. Modifiche alla Convenzione Originaria

Con il presente Addendum ottobre 2024, CDP e Assoconfidi convengono di modificare, a decorrere dalla data che cade il 6 novembre 2024 (la "**Data di Efficacia**"), la Convenzione Originaria e i relativi Allegati, come modificati dall'Addendum 2023 e dall'Addendum giugno 2024, secondo il testo che si allega al presente Addendum ottobre 2024 quale Allegato 1 (*Convenzione Modificata*) senza alcun intento e/o effetto novativo sui rapporti obbligatori sottostanti.

La Convenzione Originaria, così come modificata e integrata dall'Addendum 2023, dall'Addendum giugno 2024 e dal presente Addendum ottobre 2024, viene di seguito definita come la "**Convenzione**".

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione e a ciascun relativo Allegato si intenderà riferito a questi ultimi, così come modificati e/o integrati ai sensi del presente Addendum ottobre 2024.

3. Accettazione delle modifiche di cui al presente accordo

Le modifiche apportate alla Convenzione Originaria ed ai relativi allegati, come modificati e integrati dall'Addendum 2023 e dall'Addendum giugno 2024, ai sensi del presente Addendum ottobre 2024:

- (i) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (la "**Data di Accettazione**") successiva alla Data di Efficacia (la "**Prima Proposta di Finanziamento Integrativo**").

Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro, i Contratti di Cessione di Crediti, gli Atti di Costituzione di Pegno e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia, si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum ottobre 2024;

- (ii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Finanziamento Integrativi, ai Contratti di Cessione di Crediti e agli Atti di Costituzione di Pegno (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.

4. Forma del presente accordo

Il presente Addendum ottobre 2024 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

5. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Addendum ottobre 2024 è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente il presente Addendum ottobre 2024, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 24 ottobre 2024

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Andrea Nuzzi

Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie

firmato digitalmente

Assoconfidi

Gianmarco Dotta

Presidente

firmato digitalmente